

Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale
Servizio Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali

ULTERIORE PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONI PERMESSI

Si comunica che per effetto del combinato disposto di cui all'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (così come modificato ed integrato dalla legge di conversione **24 aprile 2020, n. 27**) e dell'articolo 1 del DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 successivamente modificato con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, è stato disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) quanto segue:

1. Tutti i certificati, abilitazioni, attestati e permessi in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**; [es.: A) patentino per acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi; B) attivazione effettiva delle abilitazioni all'agriturismo entro il triennio dal rilascio; C) attestati provvisori per imprenditore agricolo professionale; D) autorizzazioni ai movimenti di terreno; E) autorizzazioni allo abbattimento di alberi tutelati; F) tesserino ditta boschiva; G) tesserino per la raccolta di tartufi; H) autorizzazione raccolta funghi per non residenti in regione; I) riconoscimento tartufaie controllate;].
10/02/2021.

Il Dirigente
Dott. Marco Vinicio Galli

Di seguito un estratto della norma richiamata:

D.L. N. 18 del 17/03/2020

Art. 103

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con

1

Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale Servizio Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali

priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. (3) (8)

1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

2. **Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e ((la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.** La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.